

## Aspetti di vita sociale del Settecento ariane

1. Pagare le decime
2. Santificare le feste
3. Processo a bottegai, osti e giocatori trasgressori del precetto festivo
4. Atti vandalici: una discutibile assoluzione
5. Attività amministrativa: Istituzione di una scuola pubblica, 1785
6. Pulizia delle strade e tutela dell'igiene pubblica, 1783

### 1. Pagare le decime

Fin dal secolo IX la sede vescovile di Adria godeva di una rendita chiamata *decima*. La pagavano coloro che avevano ottenuto l'*investitura* di beni fondiari dal vescovo. L'ufficio che amministrava questa entrata era la *Mensa* vescovile. Le proprietà sulle quali gravava la *decima* si trovavano in diverse parti della diocesi, tra le quali **Ariano e Corbola**. Gli *investiti*, detti anche *infeudati* o *livellari*, si obbligavano, mediante un contratto scritto, a versare annualmente la *decima parte* del raccolto ottenuto. Il mancato pagamento faceva scattare la clausola della restituzione dei beni. Gli incaricati di riscuotere la decima sui prodotti per conto della *Mensa* si chiamavano *collettori* o *fittanzieri*. Anche se i *livellari* tentavano in vari modi di sottrarsi al pagamento, la diocesi contava su entrate cospicue.

I proventi annui, a circa 6.000 ducati, restarono sostanzialmente stabili fino al 1807 quando Napoleone, decretò per legge che le *decime* avevano natura *enfiteutica*, cioè di *tributo perpetuo* dovuto dal *possessore* al legittimo *proprietario*. L'opposizione alle decime e i vari tentativi di abolirle per vie legali non erano da sottovalutare per la loro tendenza a estendersi e a radicalizzarsi. Più volte i vescovi avevano minacciato di punire gli inadempienti con pene pecuniarie o addirittura con la scomunica.

L'*editto emanato nel 1739 dal vescovo Giovanni Soffietti sul pagamento delle decime*, testimonia la difficoltà di far valere la forza giuridica di norme e consuetudini sempre più contestate e le astuzie dei conduttori dei fondi per occultare o ridurre l'entità del tributo e fornisce una rappresentazione realistica del mondo rurale polesano e ferrarese nel XVIII secolo. Il concilio di Trento (1545-63) condannava chi disconosceva la legittimità delle *decime* (o se ne appropriava), *essendo il loro pagamento dovuto a Dio*. Chi si rifiutava di pagare o impediva ad altri di farlo era considerato *invasore delle altrui sostanze*, punibile con la scomunica. Pur essendo i cristiani tenuti a rispettare questa norma, nel tribunale di Ferrara erano frequenti le cause "contro chi non le pagava, o non le dava per intero, o di cattiva qualità, o indebitamente le occupava, di maniera che si poteva temere che questa fosse una delle probabili cause dei flagelli, tempeste, piogge, inondazioni e terremoti che solevano affliggere i popoli".

Nessun coltivatore poteva levare o far levare dalle campagne fieno, frumento, frumentone, orzo, segala, miglio, fava, fagioli, lino, canape, *vino* legumi, ortaggi senza aver prima chiamato gli *incaricati della Mensa* a prelevare la quota da corrispondere. Per contrastare le frodi, era proibito vendemmiaare o spostare dal luogo della vendemmia uva o vino in assenza del decimatore. Non si dovevano dare le uve migliori, né le più scadenti, ma fare una media tra *le buone e le cattive*.

Erano esclusi gli orti vicini alle case, utilizzati per uso familiare. Ma poiché si era diffusa la pratica di ampliare arbitrariamente questi spazi, si stabilì che la superficie esente non potesse superare una *biolca* di 6 stara di terra (6.523,92 metri quadrati), e che "eccedendo, si debba pagare la decima dell'ortaglia, fava, frumentoni ed ogni altro che in quelli si seminasse e si raccogliesse".

Anche i possessori di pecore, capre e suini *da razza* erano obbligati a farne denuncia. I *decimatori* "andranno ogni sei mesi a descriverli per poterne avere la decima a tempo debito che sarà, per le greggi e i branchi, un mese dopo la nascita del figliolame".

Per gli *animali porcini nuovi nati*, si corrispondeva la decima quando, *benché la porca di razza fosse tenuta al palo*, essi se ne andavano *vagando per le possessioni e campagne*.

I pastori, provenienti da altre località, dovevano chiamare i decimatori a controllare gli agnelli e i capretti *nuovi nati*, per distinguerli da quelli che, nati altrove, non erano soggetti al pagamento. Nessuno poteva spostarsi da un luogo all'altro, o vendere i nuovi nati, senza prima aver corrisposto la *giusta decima*. Gli agricoltori che lasciavano incolta una parte dei fondi per poterla utilizzare a pascolo sperando di eludere la decima, vennero obbligati a pagare per il frutto che *naturalmente si raccoglieva*, o a corrispondere una quota fissa annuale. I

decimatori avevano il dovere di esigere il dovuto, denunciare i trasgressori, tenere un inventario dei *corpi di terra incolti*. Anche chi aveva bonificato i propri possedimenti, terminati i tre anni di esenzione, era sottoposto alla decima. L'editto riserva una particolare attenzione alle *molte persone* che rifiutavano l'imposizione, col *pretesto d'essere padroni* delle terre soggette alla Mensa.

## 2. Santificare le feste

Tutti i vescovi, in un modo o nell'altro, ribadivano il dovere di osservare il *precetto festivo*, la cui trasgressione “rendeva il cristiano odioso a Dio, attirava i castighi della sua mano onnipotente e muoveva il giusto sdegno del Signore a mandare pubblici flagelli”. Con questa apocalittica premessa il 28 aprile 1760 il vescovo Giovanni Francesco Mora emanò un editto che merita di essere conosciuto non tanto per valutarne l' (incerta) efficacia, quanto per i peculiari risvolti economici e sociali che filtrano in controluce, espressione della cultura locale che permeava la vita quotidiana. Non senza dichiararsi afflitto per gli atti di ingratitudine verso *la bontà del Signore*, il vescovo impartì ordini precisi. Sentiamo.

Nei giorni di festa tutti dovevano astenersi dalle attività manuali, compresa l'apertura delle botteghe. Proibito lavorare la seta, lavare i panni, far accoppiare gli animali, arare o fare altri lavori campestri (potare le viti, vendemmiare), trasportare qualunque cosa con carri o trebbiare sull'aia, sotto pena di tre scudi per ciascuna violazione, ridotta a sei paoli per i *rustici* ed i *poveri*.

Era proibito ai fornai di fare il pane, ai mugnai di macinare, mentre lo si consentiva, eccetto che nelle feste solenni, ai fornai ed ai *mulinari da acqua* “come e dove la necessità, comprovata dall'antico pacifico costume, lo permetteva e dopo che i mulinari avranno udito la santa messa”. Non era consentito trasportare grani o farine, né esercitare la pesca senza licenza.

Nei giorni festivi ai *paroni* di barche, barcaioli e corrieri era proibito caricare e trasportare merci (eccetto il caso di proseguimento del viaggio) quando non ve ne fosse la *positiva* necessità. Queste attività, se non dettate da una giusta urgenza, si dovevano compiere dopo aver udito la messa, *fuori del tempo dei divini uffici*.

Durante le celebrazioni liturgiche e le *sacre funzioni* gli osti non potevano dare da bere o da mangiare ai *terrieri*, ai *ciarlatani e simili persone*. Era proibito “far circoli, o montar in banco, vender storie, segreti, o canzoni e cantarle, o far giochi di mano, ed altri esercizi di trattenimento a distrazione dei popoli, e nemmeno fuori di detti tempi”. Era proibito ai *terrieri* riunirsi per giocare a carte o a dadi, o a qualsiasi altro *gioco di fortuna*: tre scudi di multa ai trasgressori e dieci a chi li ospitava. Assolutamente vietato il gioco ai *giocatori di professione*, ammesso invece nelle fiere normali con la dovuta licenza.

“Le corse di *palio*, o lotte non si tollerano se non finiti i vesperi. Lo stesso si dice di qualunque spettacolo simile. Baldorie, giochi e strepiti si dovranno assolutamente tenere, anche in giorni non festivi, a una distanza tale dalle chiese, che non possano disturbare i divini uffici”.

Le mercanzie di ogni specie, anche attinenti alla pietà popolare, come *libri devoti, canzoni, e simili*, dovevano essere esposte a debita distanza dai luoghi sacri. In occasione di solennità e feste era vietato ogni *assembramento* di *plebe*, fare *bagordi sopra i campanili* e suonare a festa le campane *a capriccio senza autorizzazione*. I contravventori “incorreranno nelle pene d'uno scudo per volta, ed anche alle carceri. Similmente dovranno restare limitati i tiri d'archibugio”.

Per antica consuetudine erano tollerate alcune eccezioni. Speciali, droghieri, *pizzicaruoli* (salumieri), *beccari* (macellai) potevano vendere le cose necessarie al vitto giornaliero la mattina “fuori del tempo della messa parrocchiale, cominciando al terzo segno (di campana), e così in tempo di predica” e nel pomeriggio “dopo la dottrina cristiana, il vespro e la *Benedizione del Venerabile*”: in ogni caso mai durante il passaggio delle *pubbliche processioni*.

Era consentito ai negozianti di tenere aperta la porta più piccola delle botteghe solamente dove la necessità di vendere era confermata da un'antica e pacifica osservanza, “purché quelli che stanno al di dentro non siano veduti da quelli che saranno fuori”. Si permetteva ai venditori di spezie e di erbe medicinali di tenere lo sportello semiaperto ed ai fornai di esporre in vista il pane nelle botteghe, purché tenessero chiuse le porte *dal terzo segno della messa parrocchiale sino al termine della celebrazione*. Era permesso esporre in vendita “ortaglie e cose simili nelle piazze a terra piana in qualunque tempo” purché coperte. I barbieri, fuori del tempo dei *divini uffici* potevano (avendo cura di tenere la porta socchiusa con una catenella) *medicare e fare salassi*

ma non radere né tosare, eccetto i *garzoni* o lavoratori di campagna, impossibilitati a lasciare il lavoro in altri giorni senza *grave incomodo della loro povertà*.

Nei giorni di Natale, Epifania, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro, Assunzione di Maria Vergine, Tutti i Santi, santo protettore e titolare del luogo era espressamente proibito qualsiasi lavoro manuale, tranne i casi di *evidentissima necessità*, “solo eccettuati gli *speziali medicinali* (i medici), finiti i vesperi e le funzioni del dopo pranzo, purché non sia prima di due ore avanti l’Ave Maria”.

Era consentito ai parroci, in caso di necessità improvvisa, di concedere licenza scritta ai padroni, ai facchini, ai conduttori di muli e ai rustici nei tempi dello sfalcio dei fieni o della mietitura, specificando la causa, il giorno, la durata in cui si permetteva loro di operare, a condizione che prima avessero ascoltato la messa. Ma al di fuori di tali urgenze, gli interessati dovevano esporre i loro motivi al vicario vescovile di Ferrara e chiedere il rilascio di una *licenza per giusta causa*, che i parroci erano obbligati a *verificare sul fatto* mediante una firma di convalida.

L’editto termina con l’esortazione a riflettere “al conto stretto che dovranno rendere a Dio nel Giudizio finale, coloro che non avranno santificate le Feste ed ubbidito con ogni esattezza a quanto da noi vien comandato per la eterna salute di ciascheduno”.

### 3. Processo a bottegai, osti e giocatori trasgressori del precetto festivo

Il 1 giugno 1791 giunse notizia al tribunale di Ferrara che molti bottegai e osti di *Ariano*, incuranti dei ripetuti ammonimenti, tenevano aperti gli esercizi nei giorni festivi mentre si svolgevano i *divini uffici*. Il cancelliere vescovile, dopo qualche esitazione, diede ordine di procedere contro i trasgressori.

Il capo delle guardie (*bargello*) effettuò un’ispezione a sorpresa durante le solennità di *Pentecoste*. Identificò le persone colte sul fatto a giocare nelle osterie, sequestrò le carte e le bocce, corpi di reato. Segnalò i violatori delle norme sul *bando delle feste* e li multò secondo la gravità dell’infrazione.

A cinque bottegai, tre barbieri e un calzolaio la pena più lieve (tre scudi) per aver tenuto aperta la bottega. Sanzione di 5 scudi a tre osti, altrettanti magazzinieri, due *caffettieri* e un venditore di *rosolio*.

L’oste Antonio Milani pagò una multa di 10 scudi per aver fornito le bocce ai giocatori, tre dei quali esercitavano il mestiere di *spròcano* (venditore ambulante di pesci, da *spròc*, spuntone utilizzato per infilzarli dalle branchie alla bocca). Sanzione di 10 scudi a carico degli osti Girolamo Brugnoli, Nicola Ariosi detto *Figurina* e Domenico Rigoli, denunciati al tribunale per aver distribuito vino, bocce, carte e partecipato al gioco del tressette. Tra i giocatori, 4 ciabattini, 2 *spròcani*, 2 sarti, 2 barcaioi, un tintore, un barbiere, un carradore, un facchino. I loro mestieri rimandano a un gruppo sociale che, indifferente ai richiami del parroco, non si curava di frequentare la chiesa e tanto meno di santificare le feste. Non lo compongono braccianti o coltivatori, ma in prevalenza artigiani, generalmente più inclini all’autonomia di scelta e di giudizio.

Il 18 giugno il *bargello* comunicò al tribunale vescovile i nomi dei giocatori, dei bottegai che avevano tenuto aperto gli esercizi in tempo di *messa cantata* e dei testimoni chiamati a deporre. Un mese dopo inviò la *citazione criminale* a una ventina di trasgressori, avendo cura di informare con discrezione alcuni di loro della possibilità di appellarsi alla clemenza del cancelliere. Il *bargello* non dimostra alcun accanimento verso le persone coinvolte. Di fronte a situazioni umanamente difficili invoca la comprensione del suo superiore per un aggiustamento bonario:

“Antonio Cavallari, già inquisito per giochi vietati, mi ha pregato e fatto pregare di vedere se vi sia possibilità di rimediare. Mi rivolgo dunque a V.S. pregandola di trattare il di lui accomodamento, sapendo che Ella ne ha tutta la facoltà, *essendo questo disgraziato carico di creature, e bisognose di sollievo*. Mi raccomando a V.S., affinché quella povera famiglia *non vada raminga per il mondo*”.

Valutate le testimonianze e la gravità dei reati, l’ufficio istruttore inviò all’oste Nicola Ariosi, al bottegaio Francesco Lamberti, ai testimoni e ad altre figure di secondo piano i *precetti di comparizione* in tribunale, notificati dal *bargello* tramite uno *sbirro*. Si riteneva poco probabile che i testimoni si fossero presentati, dato che nell’opinione popolare chi andava a deporre *era considerato e trattato da spia*. Era convinzione comune che tutti costoro, pur avendo giocato a carte o a bocce in varie occasioni, *si sarebbero dichiarati smemorati*.

Il 2 agosto 1791 a Ferrara inizia il processo. Il *bargello* attesta: l’imputato Nicola Ariosi detto *Figurina* aveva percosso nella sua osteria i testimoni *Giuseppe Falavera* e *Giuseppe Benedetti*. L’8 agosto si procede all’esame

dei fatti. Giuseppe Benedetti, parte lesa, dichiara: “Angelo Calegaro, dipendente del Luppi, mi ha *bastonato sulla faccia* col pretesto di aver fatto spargere un po’ di semi di rape che il Calegaro teneva in un fazzoletto”. Accusa, come complici armati di bastone, Giovanni Grignanini e un dipendente del Luppi di cui ignorava il nome. Mostra la ferita, medicata dal chirurgo Stefano Battara, e cita come testimoni oculari Giovanni detto *Galetto*, Maria Casetta e la moglie di Angelo Girotti. Causa del pestaggio? Essere stato esaminato come teste contro Giuseppe Luppi “per il bando delle Feste perché, percuotendolo, il Calegaro gli *dava della spia*, e anche perché otto giorni prima era stato *strapazzato* da Bernardo Remari, altro uomo di bottega del Luppi, per la stessa cagione”. Giuseppe Falavera dichiara: “Nicola Ariosi mi ha percosso con più colpi di bastone dopo avermi gettato a terra e *minacciato con una mannaia* nel suo magazzino”. Movente dell'aggressione “l’essere stato egli esaminato a Ferrara per la contravvenzione al bando delle Feste, perché ognuno lo chiama spia, e lo accusa di aver fatto offesa speciale al *Figurina*”. Incolpa anche Guglielmo Guglielmini di averlo tacciato “da spia e galeotto in pubblico Caffè, e minacciato di farlo *gettare in Po dentro un sacco se lo avesse trovato in giro di notte*”.

I testimoni delle parti lese confermano sostanzialmente le dichiarazioni. Maria Casetta aveva veduto i picchiatori *girare per le strade armati di bastone* mentre dicevano tra loro: *Questa sera o uno, o l'altro ha da andar morto*. Ma nel proseguimento del dibattito alcuni manifestano incertezze. Uno esclude che le percosse abbiano a che fare con il processo. Un altro mette in dubbio la causa della rissa. Un altro ancora dice di non conoscere i picchiatori. Le testimonianze non vennero considerate sufficienti a condannare gli imputati. Il tribunale si riservò di convocare altri testimoni. Non sappiamo, ma possiamo immaginare, quale fu la sentenza.

#### 4. Atti vandalici: una discutibile assoluzione

Lunedì 21 marzo 1796 Girolamo Leccioli si presentò nell’ufficio della *cancelleria criminale* di Ariano per denunciare un fatto sgradevole provocato da un certo Carlo Chiericati insieme con altri individui non identificati:

“Faccio sapere a questo tribunale che la notte scorsa alle *sei ore circa* (verso la mezzanotte) ho sentito, stando a letto, del rumore sopra l’argine del Po e per la strada, come pure ho sentito aggirarsi gente vicino alle finestre della cucina che ho al pian terreno. Perciò mi sono alzato e, aperta una delle finestre, ho trovato essere stata stracciata la tela che ricopriva il telaio. Avendo osservato anche l’altra, ho trovato essere stato fatto lo stesso. Mentre stavo alla finestra, ho *veduto quattro o cinque giovinastri, che erano sopra l’argine del Po*, fra i quali ho riconosciuto Carlo Chiericati, mentre gli altri non ho potuto conoscerli. Io ho detto: *Queste non sono figure da fare ai Galantuomini!* ed uno di quelli, non so dire chi, mi ha risposto *Va’ a prenderlo in ..., e se vuoi qualche cosa vieni qui sull’argine*. Ciò sentendo chiusi la finestra, e me ne ritornai a letto. Dell’accaduto informo questo Tribunale, acciò sia punito il suddetto Chiericati, e gli altri, che verranno scoperti a norma del loro cattivo procedere, e la Giustizia abbia il suo corso”.

Lo stesso giorno Francesco Sansilvestri Monti, medico del paese, segnalò un fatto analogo:

“La notte scorsa è stata fatta cadere dal mio poggiolo, che guarda sopra l’orto del signor Giuseppe Ponzi e che è alto da terra *dodici piedi* circa (metri 4,80), una cassetta di legno con dentro dei fiori, parte dei quali sono stati portati via e parte dispersi per terra, come pure mi è stata portata via una pignatta con dentro altri fiori, posata sopra detto poggiolo. Si crede che gli autori possano essere stati alcuni giovinastri, che hanno girato e fatto schiamazzo per il Paese. Perciò ne dò parte a questo Tribunale, acciò la Giustizia abbia il suo corso”.

Le bravate notturne suscitarono scalpore per la notorietà delle persone prese di mira. Il giorno dopo si presentò a deporre spontaneamente Aloisio Ponzi, uno degli indiziati. È una mossa calcolata per evitare possibili sanzioni. Dopo aver giurato sulle Sacre Scritture, ricostruì, senza poter essere contraddetto, la sua versione dei fatti:

“Sono venuto in questo Tribunale di *mia spontanea volontà* per farvi sapere come domenica sera scorsa io, mio fratello *Gaspere Ponzi*, Mariano Maestri, Carlo Chiericati e Matteo Cenacchi detto *il Bolognese*, che una volta era a servizio dal signor Almerico Tescari, andammo nell’osteria nuova di ragione del tenente Vincenzo e fratelli Camisotti verso *le due di notte* (ore 20). Colà giunti, ci facemmo portare del vino. Abbiamo bevuto tutti assieme, scorrendo di varie cose, e giocando *alla mora*. Restammo lì, credo, fino alle *ore sette circa* (l’una di notte), poi partimmo e tutti assieme ci portammo sopra l’argine cantando. Quando fummo arrivati dirimpetto alla casa del signor dottor Monti uno dei miei compagni, che *ora non ricordo chi fosse*, disse *andiamo a fiori* e tutti dicemmo di sì. Io, mio fratello e Carlo Chiericati prendemmo delle

lunghe pertiche accatastate lì vicino, ma poi le riportammo dove le avevamo prese. Mentre salivamo sopra l'argine, mio fratello Gaspare scavalcò la muraglia e andò a gettare giù dal poggiolo un vaso, o una pignatta di fiori, che si ruppe. Prese i fiori e li divise con Mariano Maestri. Nell'atto che mio fratello andò a buttar giù il vaso, o pignatta, io, *il Bolognese* e Carlo Chiericati andammo avanti. Quando sentimmo che mio fratello e Mariano Maestri correvano verso di noi, fuggimmo e andammo a nasconderci sotto la scala di una casa. Poi uscimmo, e salimmo sopra l'argine dove erano gli altri, e tutti andammo in giù cantando fino di fronte alla casa di Luigi Maestri, poi tornammo indietro. Mio fratello andò giù dall'argine, e quando fu vicino alla casa di Girolamo Leccioli detto *Seba*, con un pugno e con la testa *ruppe i finestrini di tela*. Il Leccioli, affacciatosi alla finestra, disse qualche cosa. Nessuno gli rispose, fuorché Matteo il *Bolognese*, che disse due o tre parole ch'io non potei capire. Ciò seguito, tutti ci lasciammo ed andammo alle nostre case".

Come si vede, troppe omissioni sui punti chiave della vicenda. Nessun accenno alle offese rivolte al povero Leccioli che aveva pensato bene di non reagire come l'istinto gli suggeriva e di ricorrere alla legge per ottenere giustizia. Probabilmente qualcuno temeva che la confessione spontanea non fosse bastata a *passarla liscia*. Così il 24 marzo Vincenzo Raimondi Baroncelli, per *dovere del suo ufficio*, si presentò in tribunale e dichiarò: Gaspare Ponzi era un *chierico tonsurato* e Mariano Maestri *paggio del signor alfiere Andrea Violati della compagnia dei Fanti della Terra d'Ariano*. Come a dire: *non crediate di toccare i privilegiati*.

Il 14 aprile Angelo Bertaglia depose sotto giuramento quanto aveva saputo e udito circa il fatto:

"... abito in Ariano, in una casa di mia proprietà. Circa un mese circa, una notte che potevano essere *sei, o sette ore* (tra la mezzanotte e l'una) ritrovandomi in letto che dormivo, sentii sopra l'argine diversi giovinastri cantare, poi sentii Girolamo Leccioli detto *Seba* lamentarsi, dicendo, stando alla finestra *Mi pare che questa non sia una serenata, ma un venire ad insultare i galantuomini*. Sentii uno di loro dire al Leccioli *Va' a prenderlo in ... e se vuoi qualche cosa vieni qua sopra l'argine*. Poi il Leccioli chiuse la finestra e si ritirò in casa senza pronunciare altre parole. La mattina seguente, quando uscii, vidi, nel passare davanti alla sua casa, che erano state rotte le tele dei finestrini della cucina..."

Gli atti vandalici vennero giudicati un'innocente bravata. Il governatore di Ariano il 23 aprile 1796 assolse i membri della combriccola senza irrogare alcuna sanzione, con la sola raccomandazione di *comportarsi correttamente* in avvenire.

Questa sentenza, disapprovata dall'opinione pubblica, parve invece ineccepibile a chi aveva segnalato al tribunale, con un intervento astutamente intimidatorio, che uno dei *giovinastri* era *servente* di Andrea Violati, ufficiale della compagnia di soldati pontifici di stanza ad Ariano, l'altro, Gaspare Ponzi, un *chierico tonsurato* impegnato a percorrere un serio (?) cammino di formazione sacerdotale. Costui, entrato a far parte del clero in qualità di *chierico minorista*, aveva il diritto del *privilegio del foro ecclesiastico* nel caso fosse stato accusato di reati. Di carattere, diciamo così, esuberante, poteva contare su una famiglia abbiente e su un padre indulgente e protettivo.

L'8 febbraio 1796, due mesi prima della bravata notturna, il vescovo Arnaldo Speroni degli Alvarotti si era lamentato del comportamento di questo aspirante prete. Il parroco era stato costretto a levargli pubblicamente il *collarino*, dovendo però subire le rimostanze del genitore. Ma Gaspare, benché ammonito, aveva ripreso a commettere prepotenze, a praticare insolenze senza ritegno, a perseguire con atti di *bullismo* il figlio di Giovanni Zuccari, persona retta e stimata. Il vescovo aveva ordinato al vicario di convocare l'irrequieto giovane a Ferrara e di ammonirlo "anche se non tiene più il collarino, altrimenti non emendandosi, si penserà ad una seria correzione che gli peserà molto".

Conclude amaramente: "L'animosità di quel Paese è arrivata all'eccesso, né conviene dissimularla da chi si aspetta, e massime dal Vescovo, giacché *il male è nei ministri della Chiesa*, forse per troppa clemenza mia". Parole sagge e sconsolate, spia di un deterioramento nelle relazioni sociali impensabile qualche decennio prima.

## 5. Attività amministrativa: Istituzione di una scuola pubblica, 1785

Sul finire del Settecento il Comune di Ariano istituì una *scuola pubblica* mediante una convenzione stipulata con la comunità dei frati francescani, che risiedevano nel convento accanto alla chiesa di San Nicolò. Questo dimostra che gli *amministratori comunali* (o i più *illuminati* tra essi) erano consapevoli della necessità di investire risorse pubbliche per promuovere l'istruzione dei giovani.

La somma necessaria (50-60 scudi) per compensare i due *padri* maestri “di buoni costumi, capaci di bene ammaestrare ed educare la gioventù”, proveniva dal dazio imposto sull'*attiraglio* dei burchi nel tratto d'argine chiamato *restara piccola*. Se il gettito fosse diminuito nel corso del triennio, si sarebbe ricorso alle entrate provenienti dagli osti e dai proprietari dei magazzini.

Le scarse informazioni riportate nel progetto esecutivo approvato dal consiglio comunale in vista dell'apertura dell'anno scolastico 1785-86, oltre alla corretta procedura amministrativa (previsione della spesa, individuazione di un'entrata certa, modalità di pagamento), lasciano trasparire alcuni obiettivi educativi e disciplinari riconducibili ad un'apprezzabile *pedagogia della moderazione*.

Naturalmente - non dimentichiamo che la comunità fa parte dello Stato della Chiesa e spetta al legato pontificio l'approvazione definitiva della *convenzione* - la dottrina e la pratica religiosa assumono il ruolo di *fondamento e coronamento* dell'attività educativa. Possiamo cogliere una certa affinità tra il progetto di scuola approvato dalla comunità di Ariano sul finire del Settecento e l'affermazione riportata nei vecchi programmi del 1955, dove si afferma “la scuola primaria ha per dettato esplicito della legge, come suo *fondamento e coronamento* l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica”. Con questo non si vuol certo stabilire alcuna anacronistica similitudine fra i due documenti.

La struttura del corso di studi prevedeva due livelli, affidati a docenti in possesso di riconosciuta competenza. Il primo comprendeva il *Leggere, lo Scrivere e l'Aritmetica* (potremmo dire con una espressione non più attuale “leggere, scrivere e far di conto”), il secondo *la grammatica latina, Filosofia e Morale*.

Oltre allo studio delle discipline, gli scolari partecipavano ogni mattina alla celebrazione della messa, si confessavano ogni quindici giorni e si comunicavano almeno una volta al mese. Ogni sabato pomeriggio, purché non festivo, il maestro doveva spiegare la *dottrina cristiana*, tenendo conto della *capacità di apprendere degli allievi*: principio didattico generico, ma di antica saggezza.

Orario settimanale delle lezioni: antimeridiano e pomeridiano, con vacanza il giovedì. Festivi anche i giorni di precetto (es Natale, Epifania, Immacolata Concezione...), recuperati però con la regolare frequenza del giovedì. L'anno scolastico iniziava il 1 novembre. Le vacanze estive il *1 agosto* per gli allievi del corso superiore, il *15 agosto* per gli scolari della scuola bassa: per tutti terminavano il 31 ottobre. La comunità, oltre all'arredo e agli strumenti necessari, forniva legna per riscaldare le tre aule messe a disposizione dal convento. La scuola non accettava di iscrivere ragazzi figli di persone *palesamente infami*. (persone che si erano macchiati di gravi colpe). I due docenti dovevano insegnare diligentemente a tutti gli allievi senza eccezioni, applicare il *buon metodo della scuola*, educarli cristianamente e, se necessario, anche *punirli*, con la raccomandazione che il castigo fosse *discreto, onesto, moderato e senza collera*. In caso di gravi e ripetuti eccessi di indisciplina, *non correggibili con l'intervento dei genitori*, il governatore aveva facoltà di adottare altri provvedimenti, fino alla *sospensione o all'espulsione*. Al termine dell'anno scolastico, il 14 agosto, vigilia della B.V. dell'Assunta, una commissione formata da due frati del convento, scelti dal padre guardiano, alla presenza del governatore e di altre persone qualificate, esaminava gli allievi per accertarne il profitto e promuoverli, se meritevoli, *ad un superiore grado dell'istruzione*.

## 6. Pulizia delle strade e tutela dell'igiene pubblica (1783)

Il governatore Ascanio Borsetti con un editto pubblicato il 4 febbraio 1783, rimprovera la cattiva situazione igienica del centro abitato di Ariano, accentuata da uno sviluppo edilizio disordinato dovuto al rapido incremento della popolazione.

I cittadini gettavano le immondizie nelle strade private e nelle *andronelle* (strade strette che collegano l'attuale Corso del Popolo con l'argine del Po). Veri e propri *letamai* si accumulavano lungo l'argine del fiume, nelle strade pubbliche e a ridosso degli angoli formati dai muri esterni degli edifici.

A nulla erano serviti richiami e ammonimenti. I consiglieri responsabili della vigilanza sul decoro urbano avevano segnalato che la *sporcheria* ammassata si estendeva in modo preoccupante. Urgevano drastici

provvedimenti. Il governatore *ordinò e comandò* a tutti coloro i cui rifiuti, espulsi dalle case tramite *secchiai* e *cloache* andavano a fermarsi nelle pubbliche strade, di “porre rimedio a tali sporcizie mediante *docce*, che trasportino le immondizie altrove, o in luoghi non frequentati, o mediante *pozzetti*, o le includano in vasca sotterranea in modo, che non vadano sopra le pubbliche strade, e che il puzzo di quelle non pregiudichi alla salute dei vicini”.

Vietò ad ogni persona di formare letamai sull’argine del Po, nelle *andronelle*, nelle strade pubbliche e nei cantoni delle case. Attribuí ai *deputati alle strade*, incaricati di vigilare sul rispetto delle norme, la facoltà di ricorrere alla *forza pubblica* contro i trasgressori. E affinché tutti ubbidissero agli ordini impartiti nell’interesse del *pubblico bene*, ordinò al bargello e alle guardie di scoprire i contravventori.

Chi avesse trasportato l’immondizia delle case nei luoghi pubblici o privati suddetti, *anche se di loro pertinenza*, sarebbe incorso nella pena di 25 scudi. E ancora: chi ammassava immondizie o letamai nelle *andronelle*, nei nascondigli, negli angoli delle case, nelle strade pubbliche e sopra l’argine del Po doveva non solo smettere immediatamente, ma sgombrare e ripulire i siti dagli accumuli entro sei giorni. Le persone prive di cortili interni, dovevano rivolgersi ai *deputati alle strade*, i quali, “riconosciuta la mera necessità, e dopo aver effettuato le dovute visite, assegneranno, d’accordo con Noi, un luogo opportuno per riporvi letami, ed altre immondizie, senza incomodo dei vicini”.